

## **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

# REGOLAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

(approvato con deliberazione consiliare n° 129 del 30/11/1999)

#### **INDICE**:

ART. 1: Rimborso spese di viaggio

ART. 2: Rimborso spese in missione

ART. 3: Liquidazione spese viaggio e di missione

ART. 4: Spese per convegni

ART. 5: Missioni all'estero

ART. 6: Spese di rappresentanza



## **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

#### ART. 1 Rimborso spese di viaggio

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per assicurare la presenza necessaria presso la sede degli uffici e per lo svolgimento delle funzione proprie o delegate.

## ART. 2 Rimborso spese in missione

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo, autorizzati, anche verbalmente, dal Presidente della provincia, se componenti la Giunta, o dal Presidente del Consiglio, se consiglieri, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggi, pasti, pernottamenti ecc.).

Qualora gli amministratori non usufruiscono né di vitto né di alloggio, hanno diritto alla liquidazione della indennità di missione e delle spese di viaggio sostenute, alle condizioni di cui all'art. 25 – comma 1 – della legge 3 agosto 1999, n° 265.

Al titolo \_\_\_\_\_ del bilancio annuale sono stanziati, con riferimento ai componenti della Giunta ed ai consiglieri, due appositi fondi per le indennità ed i rimborsi delle spese di cui al presente articolo.

#### ART. 3 Liquidazione spese viaggio e di missione

La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 1 e 2 del presente regolamento è effettuata dal dirigente dell'unità operativa economato su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute nonché da una dichiarazione sulla durata e sulla finalità della missione.

Nei soli casi delle missioni autorizzate verbalmente, la richiesta di cui al precedente capoverso dovrà essere convalidata dal Presidente della Provincia o dal Presidente del Consiglio Provinciale, secondo la competenza indicata al precedente articolo 2.



### **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

Nel caso in cui gli amministratori usino un proprio mezzo di trasporto, per il rimborso delle spese di viaggio, l'importo liquidato sarà pari ad 1/5 del costo della benzina rilevato dalla tabella AGIP nel giorno in cui il viaggio è stato effettuato.

#### ART. 4 Spese per convegni

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3, nei casi in cui l'amministratore debba recarsi ad un convegno, l'impegno per le spese diverse da quelle previste nei medesimi articoli, è assunto, previa assegnazione delle risorse con il Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione dirigenziale.

#### ART. 5 Missioni all'estero

Nei casi in cui gli amministratori, in ragione del loro mandato, abbiano la necessità di recarsi all'estero, ferme restando le preventive autorizzazioni di sui al precedente articolo 2 (che, in questo caso, devono essere rilasciate esclusivamente in forma scritta), sono impegnate con determinazione dirigenziale tutte le spese, comprese quelle di cui agli articoli 2 e 3.

### ART. 6 Spese di rappresentanza

Sono tali le spese che assolvono ad una funzione di rappresentanza dell'ente locale e che rispondono all'obiettiva esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, di mantenere e accrescere il ruolo, il prestigio e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per i vantaggi che derivano ad una pubblica istituzione di essere conosciuta ed apprezzata nella sua azione in favore della collettività.

Per gli effetti di cui all'art. 29 – comma 2 – del vigente regolamento di contabilità, il Presidente della Provincia può, con proprio decreto, assegnare parte del fondo per le spese di rappresentanza agli assessori ad al presidente del Consiglio provinciale, i quali lo utilizzano per le finalità e nei limiti individuati con tale decreto.

Le fatture firmate dall'amministratore assegnatario e recanti la specifica della casuale della spesa verranno rimborsate dall'economo previa presentazione della relativa documentazione.